

## CONAI

In base al D.Lgs. 22/97 i produttori e gli utilizzatori di imballaggi si devono iscrivere al **Consorzio nazionale degli imballaggi** (Conai). La richiesta di adesione prevede il versamento di una quota di partecipazione il cui importo totale è composto da un importo fisso ed uno variabile. Tale somma versata dai consorziati all'atto dell'adesione e gli eventuali successivi adeguamenti sembrava, in un primo momento, avesse natura di partecipazione, da iscrivere tra le Immobilizzazioni finanziarie. Successivamente, tale quota è stata considerata una "tassa di iscrizione" senza possibilità di compravendita e/o rimborso e come tale senza "utilità futura". In conseguenza a tali considerazioni, si ritiene sia da considerare costo deducibile nell'esercizio in cui è pagato (criterio di cassa), da indicare tra gli Oneri diversi di gestione (quale Contributo associativo).

### Registrazione del contributo CONAI da parte dell'utilizzatore di imballaggi.

Chi acquista imballaggi dal produttore degli stessi si vedrà addebitato in fattura il relativo contributo ambientale Conai. Deve essere registrato in aumento del costo degli imballaggi.

Esempio: acquisto di imballaggi dal produttore per € 950 oltre a € 50 di contributo ambientale. Totale imponibile € 1.000, Iva al 20% € 200. Scrittura:

==/==	a	Fornitore		1.200,00
Imballaggi c/ acquisti			1.000,00	
Iva c/ acquisti			200,00	

### Registrazione del contributo CONAI da parte del produttore di imballaggi.

Chi produce imballaggi evidenzia nella fattura di vendita degli imballaggi o dei materiali di imballaggio il relativo contributo ambientale Conai. Il contributo addebitato verrà classificato tra i ricavi alla voce A1. Entro il giorno 15 di ciascun mese il produttore deve calcolare sulla base delle fatture emesse il contributo prelevato o dovuto nel mese precedente. Gli importi risultanti da tale liquidazione devono essere versati al Conai entro 90 giorni, dopo il ricevimento della relativa fattura.

Tale versamento è da considerarsi costo inerente alla produzione da classificarsi alla voce B.6 del conto economico, e dell'importo versato il Conai o i Consorzi di Filiera emetteranno fattura assoggettata ad Iva.

Esempio: vendita di imballaggi all'utilizzatore per € 950 oltre a € 50 di contributo ambientale. Totale imponibile € 1.000, Iva al 20% € 200.

Clients	a	==/==		1.200,00
		Imballaggi c/Vendite	950,00	
		Contributo Conai A.1	50,00	
		Iva c/vendite	200,00	

Al ricevimento della fattura dal Conai per il contributo ambientale da versare si farà la scrittura:

==/==	a	Fornitore Conai		60,00
Contributo Conai B.6			50,00	
Iva c/acquisti			10,00	

Al pagamento della fattura si farà la scrittura:

Fornitore Conai	a	Banca c/c		60,00
-----------------	---	-----------	--	-------

## CONCESSIONI, LICENZE E DIRITTI SIMILI

Vedi: Immobilizzazioni immateriali

### CONSOLIDATO FISCALE - Artt. da 117 a 129 - C.A.E. n. 53/2004 - Cenni

Il consolidato fiscale nazionale (o tassazione di gruppo) consiste nella determinazione in capo alla società controllante di un unico reddito imponibile di gruppo, corrispondente alla somma algebrica dei redditi complessivi netti dei soggetti aderenti; ci sarà un'unica imposta Ires di gruppo.

Sono ammessi al consolidato fiscale nazionale (art. 117):

- controllate - spa, sapa ed srl fiscalmente residenti in Italia;
- controllanti - spa, sapa ed srl fiscalmente residenti in Italia oltre a non residenti aventi i requisiti del c. 2.

Per gli altri soggetti ammessi (cooperative, enti pubblici e privati) e per quelli esclusi (soggetti con riduzione d'imposta, ...) si rimanda ad analisi più approfondite.

In merito alla possibilità del mantenimento del regime di tassazione del consolidato nazionale nel caso in cui vengano effettuate operazioni straordinarie che coinvolgono società comprese nel c.d. "perimetro di consolidamento" vedasi la RM 17/2007.

Permanendo il requisito del controllo, l'opzione ha durata per 3 esercizi ed è irrevocabile. L'opzione va esercitata congiuntamente da ogni controllante e da ogni controllata (art. 119).